

Art. 4 Campi per sepolture comuni di salme, non rinnovabili

I campi per sepolture di salme non rinnovabili sono messi a disposizione dal Comune.

Art. 5 Loculi per ceneri e resti, rinnovabili

Sono concessi dal Comune a pagamento loculi per ceneri e resti di defunti.

Art. 6 Tombe di famiglia (ex art. 2 lett. c)

¹ Le concessioni per tombe di famiglia rilasciate a tempo indeterminato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non conferiscono la proprietà del terreno o del manufatto sotterraneo, ma solo un diritto ristretto all'uso.

Esse decadono solamente per motivi d'utilità pubblica, per accordo diretto fra Municipio e concessionari, in ogni caso con la soppressione del cimitero.

² Le inumazioni sono eseguite a cura e carico dei concessionari.

³ Non vengono rilasciate nuove concessioni per tombe di famiglia.

Capitolo III
Concessioni

Art. 7 Assegnazione

L'assegnazione dei campi e dei loculi avviene secondo il piano generale del Cimitero elaborato dal Municipio e consultabile presso l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 8 Procedura

¹ La concessione è rilasciata dal Municipio previa istanza scritta indicante nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto come pure il genere di inumazione desiderato.

² Per ogni concessione deve essere indicato un rappresentante a cui il Municipio può rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

³ In presenza di più richiedenti, il Municipio può designarli solidalmente titolari della concessione. Uno dei titolari verrà designato rappresentante dei concessionari.

Art. 9 Valenza

¹ La concessione corrisponde a un diritto d'uso, che non può essere né alienato, né pignorato, né sublocato. Ai concessionari non è conferito alcun diritto reale.

² In caso di decesso del titolare, la concessione si trasmette ai superstiti o a terzi che ne fanno richiesta.

³ La concessione è rilasciata sotto riserva di future modifiche regolamentari che non danno diritto a indennità o alla retrocessione delle tasse.

⁴ Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata determinata dall'atto di concessione, prendono fine con decorso di vent'anni dal loro rilascio.

Art. 10 Sistemazioni

¹ Per necessità di sistemazione o di modificazione del cimitero o per altre ragioni d'interesse pubblico, il Municipio può rientrare in possesso di qualunque parcella o loculo concesso.

² Al concessionario viene assegnata una parcella equivalente: le opere di traslazione della salma o delle ceneri, come pure la ricostruzione della tomba e del monumento, sono a carico del Comune.

Art. 11 Concessione campi

¹ La durata della concessione nei campi per la sepoltura di salme è di 20 anni non rinnovabile.

² L'esecuzione dello scavo ed i costi generati dallo stesso sono assunti dal Comune.

³ Previa autorizzazione del Municipio, nelle tombe di parenti possono essere inumate, a cura e carico del concessionario o del richiedente, anche le ceneri o i resti di due defunti.

Art. 12 Concessione loculi

¹ La concessione dei loculi è ventennale ed è rinnovabile una sola volta per ulteriori venti anni nel caso di loculi destinati a conservare le urne cinerarie.

² Nei loculi ossari possono essere collocati i resti mortali di più persone.

³ Nei loculi per urne cinerarie possono essere collocate urne cinerarie per un massimo di 3 defunti.

⁴ Per i loculi dove sono state deposte ceneri o resti di un altro defunto, la scadenza è calcolata partendo dalla data di inizio dell'ultima concessione.

Capitolo IV**Tasse****Art. 13 Generalità**

¹ Le tasse di concessione e di rinnovo fissate nell'art. 14 valgono per le persone defunte domiciliate a Losone.

² Per le persone defunte non domiciliate ma attinenti di Losone, le tasse di concessione e di rinnovo sono aumentate del 50%. Per le persone defunte non domiciliate e non attinenti di Losone l'aumento è del 100%.

³ Le tasse per le concessioni rilasciate fino al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono adeguate alla prossima scadenza.

Art. 14 Ammontare delle tasse

¹ Tombe comuni:

| | | | |
|---|---------------|----------------|--|
| - posa di croci in legno e contorni semplici | gratuita | | |
| - tassa d'esame per la posa lapidi e monumenti | da Fr. 50.-- | a Fr. 100.-- | |
| - tassa di concessione (20 anni non rinnovabile) con diritto di collocamento di croci, lapidi, monumenti, ecc. | da Fr. 500.-- | a Fr. 1'000.-- | |
| - tassa per urna o resto sovrapposto alla bara | da Fr. 50.-- | a Fr. 100.-- | |

² Colombario:

| | | | |
|--|---------------|--------------|--|
| a) loculi ossari, compresa la cassetta | da Fr. 500.-- | a Fr. 600.-- | |
| b) - loculi: per urne cinerarie, primi 20 anni | da Fr. 500.-- | a Fr. 600.-- | |
| - rinnovo concessione 20 anni | da Fr. 500.-- | a Fr. 600.-- | |
| - per ogni ulteriore urna o resti collocati nel loculo | da Fr. 200.-- | a Fr. 250.-- | |

Le tasse sono comprensive della fornitura delle lastre di chiusura, della cornice per una fotografia e del vasetto portafiori.

³ Per ogni nuova immissione di cui all'art. 12 è percepita una tassa calcolata in proporzione agli anni di concessione già trascorsi.

⁴ Altre tasse

- tassa d'entrata al cimitero
per salme di non domiciliati da Fr. 200.-- a Fr. 400.--
- deposizione di salme nella camera mortuaria
per 24 ore o frazione:
 - defunti domiciliati a Losone gratuita
 - defunti di altri Comuni da Fr. 30.-- a Fr. 60.--
- tassa per esumazione da Fr. 200.-- a Fr. 400.--

⁵ Il Municipio stabilisce l'ammontare delle tasse tramite apposita ordinanza.

Capitolo V

Inumazioni - esumazioni

Art. 15 Inumazioni

¹ Nel Cimitero sono raccolte le salme, le ceneri e i resti di:

- a) persone decedute nel comprensorio giurisdizionale di Losone; fanno eccezione le persone degenti in un istituto di cura o in una casa per anziani a Losone che non rientrano nelle categorie elencate dalla lett. b) alla lett. f), qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) persone domiciliate a Losone;
- c) persone attinenti di Losone;
- d) persone aventi familiari domiciliati o sepolti a Losone;
- e) persone non domiciliate nel Comune e decedute fuori di esso, ma fruenti del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel Cimitero;
- f) persone strettamente legate a Losone, a giudizio del Municipio.

² Per familiari si intendono i parenti, ascendenti, discendenti diretti, nonché collaterali di primo e secondo grado del defunto o del coniuge.

Art. 16 Esecuzione delle inumazioni

¹ Nessuna inumazione è concessa senza l'autorizzazione del Municipio.

² Tutte le inumazioni dovranno avvenire di giorno. Di principio le inumazioni sono vietate nei giorni festivi riconosciuti.

³ L'assegnazione progressiva dei posti in ciascun campo o colombario spetta al Municipio.

Art. 17 Feretri

¹ I feretri destinati alla sepoltura devono essere di legno dolce, di spessore non superiore a cm 3.

² Un feretro può contenere una sola salma e dovrà essere sepolto in una fossa separata. Solo la madre e il neonato morti al momento del parto possono essere collocati nello stesso feretro.

³ Per le inumazioni in tombe di famiglia sono prescritti feretri con casse interne di zinco, accuratamente saldate e munite di valvole di spurgo.

⁴ Il Municipio non assume responsabilità per eventuali inconvenienti ai feretri durante il periodo di concessione. Il Municipio ordina l'eliminazione degli inconvenienti a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro il termine intimatogli.

Art. 18 Urne cinerarie

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, possono contenere solo le ceneri di una salma.

Art. 19 Esumazioni

¹ Le esumazioni ordinarie necessarie allo spurgo del Cimitero sono decise dal Municipio e sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.

² Le esumazioni straordinarie sono eseguite:

- a) per necessità di sistemazione o di modificazione del cimitero,
- b) per ordine dell'autorità giudiziaria,
- c) su richiesta motivata della famiglia.

Nei casi di cui alle lett. b) e c) tutte le spese relative sono a carico dei richiedenti.

³ Salvo il caso d'inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

Le esumazioni consentite dall'Autorità cantonale competente prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato del Municipio.

Art. 20 Spurgo

¹ Almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa sul foglio ufficiale e all'albo comunale la riesumazione delle salme, ev. delle ceneri e dei resti indicando nome e cognome, anno di nascita e di morte dei defunti. I parenti, per quanto possibile, saranno avvertiti singolarmente per lettera, con avviso ad un solo membro della famiglia, per sé e parenti interessati.

² L'avviso di cui al cpv. 1 vale quale invito allo sgombero di monumenti e/o accessori alla scadenza della concessione. Il Municipio provvede allo sgombero a spese del concessionario qualora egli non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla scadenza, diventando proprietario del materiale sgomberato.

³ In assenza di altre richieste, come disposto dall'art. 2 lett. c)¹⁾, le ceneri e i resti vengono inumati nel cinerario-ossario comune.

⁴ Su richiesta dei superstiti, le ceneri e i resti rinvenuti possono essere inumati in altre tombe o loculi loro concessi. In tal caso sono applicabili le tasse di cui all'art. 14.

⁵ Il posto liberato dall'esumazione torna a disposizione del Comune, senza diritto al rimborso delle tasse pagate.

Art. 21 Camera mortuaria

¹ Nella camera mortuaria sono deposte, in attesa di funerali, le salme delle persone aventi diritto di sepoltura a Losone, conformemente all'art. 15. Il Municipio può eccezionalmente autorizzare la deposizione di salme provenienti da altri Comuni.

² Il Municipio organizza la sorveglianza delle salme, qualora la stessa non potesse essere assicurata dai superstiti.

³ Il Municipio regola l'accesso, la decorazione, la pulizia e la disinfezione della camera mortuaria.

⁴ Tutte le spese di trasporto, pulizia, disinfezione, assistenza fornita dal personale comunale, sostituzione del feretro e simili sono a carico dei superstiti.

¹⁾ inserito d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con decisione 13.07.2010

Capitolo VI
Ordinamento del cimitero

Art. 22 Apertura

I giorni e l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri sono stabiliti dal Municipio e affissi alle entrate. Il Municipio può autorizzare l'accesso fuori orario per giustificati motivi.

Art. 23 Lapidi e monumenti

¹ La posa o la costruzione di lapidi e monumenti è soggetta all'autorizzazione del Municipio.

² La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto in due esemplari e in scala 1:10, con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni o epitaffi e con l'indicazione del materiale che si intende impiegare.

Art. 24 Esecuzione lapidi e monumenti

¹ I monumenti o le lapidi non possono essere lavorati all'interno del Cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere posati. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinimento o altre opere che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

² Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.

³ Gli scarti edili devono essere immediatamente allontanati dal cimitero. Il Comune, previa diffida, provvede a spese dei concessionari allo sgombero degli scarti non asportati.

Art. 25 Manutenzione e conservazione

¹ I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre posati nel Cimitero sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione e conservazione. Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita o i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari o al decoro del Cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previa diffida.

² Il Municipio ordina lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati in uno stato indecoroso. I monumenti e i segni funebri sgomberati divengono proprietà del Comune. Le ceneri e i resti vengono inumati nel cinerario-ossario comune.

Art. 26 Danni

Al Comune non incombe nessuna responsabilità riguardo a furti o danni arrecati da terzi alle tombe o ai ricordi funebri.

Art. 27 Divieto per veicoli e animali

È assolutamente vietato introdurre nel cimitero animali o veicoli non autorizzati, se non quale ausilio alle persone invalide.

Art. 28 Confinanti

I proprietari di terreni adiacenti al Cimitero non possono depositare materiale di nessun genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami o radici possano invadere ed occupare l'area del Cimitero o danneggiare il muro stesso.

Capitolo VII Decorazioni e norme edilizie

Art. 29 Tombe

¹ Sulle tombe possono essere coltivati fiori, arbusti di basso fusto o sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dallo spazio assegnato od invadere i viali e non superino l'altezza di cm 90 misurati dalla bordura del campo, come pure le radici non abbiano a svilupparsi in modo eccessivo nel sottosuolo. Previo diffida, la vegetazione non conforme è potata e, se del caso, estirpata dal Comune a spese del concessionario.

² Sulle tombe è permessa la posa di ricordi funebri previa autorizzazione del Municipio (art. 23). L'altezza massima non dovrà essere superiore al ml 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.

Art. 30 Loculi

¹ Il Comune fornisce le lastre per la chiusura dei loculi cinerari e ossari nonché, su richiesta, i vasetti portafiori e le cornici per le fotografie.

² Le lastre, i vasetti portafiori e le cornici per le fotografie sono collocati secondo prescrizioni fornite dell'Ufficio tecnico.

³ Per la deposizione di ossa nei loculi ossari è prescritta l'utilizzazione di cassette fornite dal Comune.

⁴ L'incisione sulla lastra del NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA E DATA DI MORTE del defunto, deve essere eseguita a spese del concessionario secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio. L'incisione deve essere in carattere romano antico e in colore rosso carminio.

⁵ È vietato:

- a) applicare placche di sostegno o altro sulle lastre di chiusura dei loculi per collocare fiori, lumini o altri ornamenti,
- b) utilizzare cornici per fotografie o vasetti per fiori per le lastre di chiusura dei loculi diversi da quelli forniti dal Comune,

⁶ La sostituzione di lastre di chiusura causa rottura o per altre ragioni è eseguita dal Comune a spese del concessionario.

Art. 31 Fiori, lumini e altri ornamenti

¹ È vietato deporre fiori, lumini o ornamenti di qualsiasi genere per terra, sui pavimenti e nei viali davanti ai loculi del colombario e ai loculi cinerari-ossari, salvo un semplice ornamento floreale nei primi 10 giorni dopo il funerale o nei 30 giorni successivi la ricorrenza dei morti. Trascorsi questi periodi il Comune provvede a proprie spese alla rimozione degli oggetti e degli ornamenti non conformi.

² I fiori recisi vanno posti in vasi. Contenitori inappropriati verranno rimossi.

Capitolo VIII Disposizioni varie

Art. 32 Deroghe²⁾

²⁾ stralciato dalla Sezione degli enti locali con decisione 13.07.2010

Art. 33 Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o arreca danni o sfregi al Cimitero è punito con la multa. È riservata l'azione penale.

Art. 34 Norme vigenti

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le leggi ed i regolamenti cantonali vigenti.

Art. 35 Norma transitoria e finale

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e abroga ogni precedente disposizione.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 19 aprile 2010.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 13 luglio 2010.